

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Ospedale Oncologico - BARI

bari.it> - 7 GIU. 2018

Prot. n. 10696



Premessa

Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef. È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull'imposta lorda, riducendo di fatto l'imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell'imposta. Pertanto, quest'ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente. Ci sono, poi, alcune agevolazioni fiscali, destinate alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese che permettono di ridurre il reddito imponibile IRES. Inoltre per alcune finalità di interesse sociale è possibile destinare una quota dell'Irpef (pari al 5 per mille). Molte delle erogazioni liberali contemplate ai fini delle agevolazioni tributarie hanno come destinatari enti appartenenti al settore del non profit, comunemente detto anche "terzo settore", definizione derivata dal fatto che esso ha un ruolo distinto ed intermedio sia rispetto ai pubblici servizi che rispetto al mercato. In Italia le istituzioni del terzo settore rappresentano ormai una importante realtà, il numero di organizzazioni, di occupati e di volontari è infatti molto cresciuto nell'ultimo decennio, assumendo una rilevanza economica e sociale non trascurabile. Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha ampliato notevolmente i benefici e le agevolazioni, per questo settore, consapevole dell'importante funzione che esso svolge. Finalità di questa guida è, pertanto, quella di fare il punto sulle numerose agevolazioni fiscali al fine di permettere, a coloro che effettuano erogazioni liberali, di cogliere le numerose opportunità di risparmio di imposta previste dal nostro ordinamento

Come e quando far valere le erogazioni liberali Sia che l'agevolazione consista in una detrazione d'imposta che in una deduzione dal reddito imponibile è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO). Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell'anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d'imposta): per esempio se l'erogazione liberale è stata fatta nel 2007 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 da presentare l'anno successivo.

È bene ricordare, infine, che alla dichiarazione dei redditi non si deve allegare alcuna documentazione comprovante l'effettuazione delle erogazioni liberali. La documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, infatti, deve essere conservata dal

contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate

Donazioni nei confronti di enti di ricerca

Le persone fisiche possono portare in deduzione dal reddito dichiarato le erogazioni liberali in denaro, senza limiti di importo, a favore di: - università e fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 regolamentate con il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254); - istituzioni universitarie pubbliche; - enti di ricerca pubblici, nonché quelli privati vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro); - enti parco regionali e nazionali.

Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Le imprese possono portare in deduzione dal reddito, senza alcun limite, le erogazioni liberali effettuate per il finanziamento della ricerca in favore dei soggetti sopra elencati nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007. Dal reddito d'impresa sono deducibili, inoltre, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale individuata dalla vigente disciplina statale e regionale nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, individuate periodicamente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, destinate a sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.

La ricerca scientifica beneficia, inoltre, di un'ulteriore agevolazione. Infatti, la legge n. 156 del 2005, di conversione del decreto legge n. 106 del 2005, ha esteso alle fondazioni e associazioni dedite alla ricerca scientifica le agevolazioni fiscali previste dal decreto sulla competitività. Pertanto, alle persone fisiche e agli enti soggetti all'IRPEF è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (vedi capitoli 2, 5 e 8). Detta agevolazione è stata resa operativa con l'individuazione dei "beneficiari" dell'erogazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007. Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la

descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Resta ferma la possibilità per le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera) di dedurre nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato:

1. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto (comprese eventuali erogazioni liberali effettuate a favore delle ONG, vedi capitolo 4);
2. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica. Così pure sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità, autorizzate con apposito decreto dal Ministro della Salute che determina anche l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore fino a concorrenza delle somme destinate allo scopo. Il Ministero della Salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili che hanno effettuato.

Ing. Giancarlo Salomone
Direttore Dipartimento della Gestione
IRCCS Oncologico Bari
tel. 080.5555126 fax 080.5555122
<https://www.sanita.puglia.it/web/irccs>